

Associazione "S.F.E.R.A. GENNARO FRANCESCHETTI
Sviluppo, Fraternità, Educazione, Responsabilità. Accoglienza

SFERA
SVILUPPO - FRATERNITÀ - EDUCAZIONE - RESPONSABILITÀ - ACCOGLIENZA

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione "S.F.E.R.A. GENNARO FRANCESCHETTI – Organizzazione di volontariato" in breve "Associazione S.F.E.R.A. GENNARO FRANCESCHETTI - ODV", in forma di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
3. L'associazione ha sede legale in Brescia.
4. L'associazione potrà aprire unità locali, istituire sezioni, uffici di rappresentanza, sedi secondarie, nonché trasferire la propria sede legale entro il medesimo comune senza che ciò comporti modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nei termini di legge.
5. L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 2 (Statuto)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.





ART. 3 (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

1. L'associazione è dedicata alla memoria di Mons. Gennaro Franceschetti, presbitero del clero bresciano e successivamente arcivescovo di Fermo, espressione di una tradizione ecclesiale, sociale e culturale che ha segnato generazioni di uomini e donne, educate a testimoniare i valori cristiani non solo nella vita personale, ma anche in quella pubblica e civile. Con la sua grande carica umana, spirituale ed intellettuale ha orientato persone e istituzioni a rendersi aperte e sensibili ai temi dell'evangelizzazione, della promozione umana e culturale, nonché alla solidarietà economica e sociale. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, constatando che l'interdipendenza planetaria, esplosa con il fenomeno della globalizzazione, richiede interventi coordinati e collettivi di carità intelligente per contribuire a far uscire dal sottosviluppo intere regioni del mondo e promuovere, attraverso l'educazione, una "civiltà dell'amore".

2. Le attività che l'associazione si propone di svolgere risultano prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in via - presocchè esclusiva - dell'attività di volontariato dei propri associati, sono con riferimento all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

b) interventi e prestazioni sanitarie;



c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A tale fine, l'associazione potrà svolgere iniziative e attività di studio e approfondimento, corsi, laboratori, eventi, manifestazioni, spettacoli, rassegne e concorsi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà:

a) realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica delle materie sopra indicate;

- b) offrire assistenza a soggetti affetti da disabilità fisica e/o disabilità intellettiva, soggetti in condizioni disagiate connesse a situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado, di disagio economico o familiare, di emarginazione sociale, siano essi bambini o adulti o anziani, ai loro familiari in condizioni di necessità, in proprio e/o in convenzione con enti pubblici e privati, fornendo anche sostegno psicologico, supporto informativo, appoggi pratici, occasioni di incontro e scambio di informazioni ed esperienze;
- c) elaborare, realizzare e sostenere progetti ed attività volte all'assistenza e al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità o comunque soggette a situazioni di disagio e dei loro familiari;
- d) organizzare e partecipare a manifestazioni ed eventi di altro genere nonché organizzare eventi destinati ai propri associati, familiari e terzi;
- e) organizzare eventi pubblici come festival, rassegne, workshop, stage e meeting per favorire la diffusione, la condivisione e lo scambio delle attività sopra indicate con lo scopo di dare ai propri associati e no, la possibilità di conoscere, condividere e arricchire le proprie esperienze anche attraverso il confronto;
- f) organizzare corsi di formazione e corsi di aggiornamento in favore dei propri associati, familiari e terzi. Permettere agli stessi di partecipare ad attività organizzate da altri, ma coerenti ai propri scopi sociali previa delibera del Consiglio Direttivo;
- g) organizzare viaggi per trasferte, in Italia e all'estero, utili e in stretta connessione al raggiungimento dello scopo sociale, destinati ai propri associati, familiari e terzi;
- h) attività di beneficenza a favore dei più deboli e bisognosi - fisicamente, psichicamente, economicamente, socialmente e dal punto di vista familiare - sia in Italia che all'estero, anche attraverso la realizzazione di programmi o progetti specifici di aiuto, quali ad esempio adozioni a



zioni distanza, dirette a favorire particolarmente l'alfabetizzazione e la formazione integrale delle nuove
a, di generazioni;
ulti o i) attività di assistenza sociale a favore dei più deboli e bisognosi sia in Italia che all'estero, anche
ici e attraverso la realizzazione di progetti specifici, in proprio o in partnership con altre istituzioni, per il
ri di sostegno a minori e famiglie in paesi in via di sviluppo e per la promozione di percorsi culturali e
sociali di istruzione e formazione professionale e lavoro a favore delle persone svantaggiate;
lella l) attività di tutela dei diritti civili delle persone in condizione di disagio in Italia e all'estero attraverso
loro lo sviluppo dell'impegno educativo, cristianamente ispirato, nella dimensione internazionale e
interculturale, promuovendo nel contesto attuale, caratterizzato dalla globalizzazione, dai fenomeni
enti migratori e dalle sfide della cultura del relativismo, i principi contenuti nelle Dichiarazioni
internazionali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo e nel magistero della Chiesa, ove l'educazione è
e la strumento indispensabile per promuovere lo sviluppo autenticamente umano;
opri m) realizzare l'edizione e la pubblicazione di riviste sociali, di libri e di altre pubblicazioni periodiche
che e no, la produzione di materiale audiovisivo, artistico, grafico e pacchetti multimediali esclusivamente
per scopi istituzionali.
ri e 3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da
opi quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio
nto Direttivo.
te, 4. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi e altre iniziative a scopo benefico, nel
he rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità
i a alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative linee guida ministeriali.



ART. 6 (Ammissione degli associati)

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a rispettare il presente statuto per realizzare le attività di interesse generale ivi indicate.
2. Possono aderire all'associazione esclusivamente persone fisiche.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero di Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Runtis ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima riunione successiva al diniego.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o di esclusione. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati sono garantiti dal principio di uguaglianza, hanno pari diritti e doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti nei medesimi organi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;



votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se previsti. Il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

3. Gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente, collaborare con l'associazione per il perseguimento degli scopi sociali e partecipare alla vita e alle attività associative.

4. Tutti gli associati devono svolgere la propria attività in forma gratuita e volontaria.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, anche via posta elettronica non certificata.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o non paga la quota associativa, dopo comunicazione di messa in mora, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

4. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria nei termini di legge decorrenti dalla trasmissione della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:

- ✓ l'Assemblea degli associati,
- ✓ il Consiglio Direttivo,
- ✓ il Presidente,
- ✓ l'Organo di controllo.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del D.lgs 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'Assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

2. Ciascun associato, iscritto da almeno tre mesi, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.



3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea.
4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail ovvero spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea tra i suoi compiti: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, redatto nei casi di legge; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la



scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. È ammesso lo svolgimento delle riunioni assembleari, nonché l'espressione del voto, a distanza o in via elettronica, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'Assemblea può svolgersi esclusivamente in audio/video conferenza fatti salvi i presidi di cui ai commi precedenti.

È ammesso anche il voto per corrispondenza rispettando il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.



ART. 14 (Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati nominando uno o più liquidatori scelti tra le persone fisiche associate.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. La scelta della composizione del Consiglio Direttivo spetta esclusivamente all'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 7 membri eletti dall'Assemblea e scelti tra le persone fisiche associate.

3. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

4. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso consiglio. In caso di dimissioni della maggioranza del consiglio il direttivo decade e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è Presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

6. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato mediante avviso scritto almeno 5 giorni prima della data fissata e deve contenere la data dell'adunanza, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno. Tale comunicazione può avvenire mediante lettera ovvero e-mail, o in altra forma stabilita dal Consiglio Direttivo.



7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
9. Il Consiglio Direttivo si può riunire anche esclusivamente in video conferenza conformemente a quanto previsto per gli altri organi sociali.
10. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
11. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS; disciplina l'ammissione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
12. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
13. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.



ART. 16 (Il Presidente)

1. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Il Presidente nomina fra gli Associati ovvero un terzo il Segretario delle riunioni assembleari e delle adunanze del Consiglio Direttivo, il quale dovrà redigere i rispettivi verbali che dovranno essere firmati rispettivamente dal Presidente e dal Segretario.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.



3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

ART. 20 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo



svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e comunque compatibile con la propria natura e forma giuridica.

ART. 21 (I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale e il bilancio di esercizio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.



2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria degli associati e depositato ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

1. L'Associazione potrà stipulare convenzioni, contratti e accordi con le Amministrazioni pubbliche nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 sulla base di espressa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Le convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 26 (Personale retribuito)

1. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. I volontari sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



2. I volontari non occasionali risultano iscritti nell'apposito registro di legge.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Disposizioni finali)

1. La disciplina contenuta nel D. Lgs. 117/2017 rappresenta fonte di rango primario.
2. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Tuir e alle altre normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30 (Norma transitoria)

1. L'associazione ha ottenuto il riconoscimento quale ONLUS e risulta iscritta alla specifica Anagrafe presso la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, come risulta dagli appositi elenchi. Pertanto, la denominazione dell'associazione è integrata, così come ogni segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico dovrà riportare, l'acronimo "ONLUS" e la stessa dovrà rispettare la disciplina del D.Lgs. 460/97 e qualsiasi altra previsione riguardante, rivolta e in materia di Organizzazione non lucrative di utilità sociale vigenti fino alla data di iscrizione nel RUNTS. In vigenza della disciplina del D.Lgs. 460/97 e fino all'avvenuta iscrizione nel Runts la denominazione dell'associazione sarà "Associazione S.F.E.R.A. GENNARO FRANCESCHETTI – Organizzazione di volontariato" in breve "Associazione S.F.E.R.A. GENNARO FRANCESCHETTI – ODV". L'acronimo "ETS" dovrà essere quindi inserito nella denominazione in sostituzione di quello di "ONLUS", in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Runts.



Brescia, lì 28 febbraio 2026

FIRMA

+ Mons Angelo Vincenzo Zani

Giovanni Nicoli



